



Ministero
Delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto
Guardia Costiera
- MAZARA DEL VALLO -

ORDINANZA N° 36/2009

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Comandante del Porto e Capo del Circondario Marittimo di Mazara del Vallo.

- VISTO: la nota dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque n. 1436 datata 13.01.2009;
- VISTO: il foglio dell'ARPA di Trapani n. prot. 1599 datato 06.05.09;
- VISTO: il fax del Comune di Campobello di Mazara n. prot. VI settore n. 1146 del 12.05.09;
- CONSIDERATO: la necessità di prevenire il verificarsi di possibili danni e di salvaguardare l'incolumità e la salute delle persone, l'integrità delle cose, la sicurezza della navigazione e della balneazione;
- VISTA: l'Ordinanza n. 42/07 datata 13.09.07 che ha disciplinato la realizzazione e posa in mare della condotta sottomarina per lo smaltimento delle acque reflue urbane del Comune di Campobello di Mazara;
- VISTI: gli artt. 17, 30, 36, e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione.

RENDE NOTO

che il collettore emissario di scarico, asservito al depuratore del Comune di Campobello di Mazara è realizzato nelle acque marine di località Tre Fontane – Lungomare Ovest con una estensione a mare, a partire dalla battigia e più precisamente del punto a terra di coordinate Lat. 37°33'49''N – Long. 012°42'07''E, direttrice 167°, per circa 850 metri, e con sbocco finale nel punto di coordinate Lat. 37°33'24''N - Long 012°42'22''E, su un fondale che varia da pochi centimetri fino ad arrivare allo sbocco finale posizionato a circa 15 metri di profondità.

In conseguenza di quanto premesso

ORDINA

ART. 1 – E' vietato l'esercizio della pesca professionale e sportiva anche subacquea, la balneazione e la sosta con ancoraggio di qualsiasi imbarcazione, nella zona di mare interessata dalla

presenza della condotta sopra meglio specificata, poggiata sul fondo marino, sino a 200 mt. a destra e 200 mt. a sinistra dalla stessa, con punto a terra nelle coordinate geografiche 37° 33' 49" di latitudine Nord e 012° 42' 07" di longitudine Est, punto a mare nelle coordinate geografiche 37° 33' 24" di latitudine Nord e 012° 42' 22" di longitudine Est, direttrice 167°, estensione della condotta 850 mt..

Il divieto si estende all'area semicircolare, con centro nel punto terminale a mare della condotta, e raggio 200 mt.; sono fatti salvi i limiti eventualmente superiori decretati dalla pertinente Ordinanza Sindacale e di altri competenti Enti.

ART. 2 - Dai divieti di cui al punto 1. della presente Ordinanza sono esclusi:

il personale e i mezzi della pubblica amministrazione che accedono per motivi di servizio e che, in ogni caso, devono comportarsi con prudenza e cautela evitando di creare potenziali situazioni di pericolo.

ART. 3 - I contravventori alla presente Ordinanza, oltre ad essere ritenuti responsabili civilmente e penalmente dei danni che potrebbero derivare dalle loro azioni e/o omissioni a persone e/o cose, qualora il fatto non costituisca più grave reato, incorreranno nelle sanzioni previste dagli art. 1164, 1174, 1218 e 1231 del Codice della Navigazione.

ART. 4 - E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le norme contenute nella presente Ordinanza.

La presente Ordinanza è pubblicata dalla data odierna all'Albo della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo e inclusa nella pagina "ordinanze" del sito istituzionale:

www.guardiacostiera.it.

Mazara del Vallo, li 25.05.09

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Giuseppe SARCHESE

IL COMANDANTE SUP.
C.F. (CP) Giuseppe MESSINA